

L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, riunita in assemblea a Bolzano l'1 giugno 2024, con riferimento alle FAQ pubblicate dal Ministero della Giustizia lo scorso 14 maggio per fornire chiarimenti, tra l'altro, in merito ai requisiti degli organismi di mediazione così come regolati dal D.M. 150/2023,

all'unanimità ha assunto il seguente deliberato:

esaminato il comunicato assunto dall'Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense del 16-17 maggio 2024, l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati ne condivide i contenuti, rilevando come le FAQ pubblicate dal Ministero, non costituenti all'evidenza fonte normativa, non possano recare un'interpretazione estensiva della normativa primaria e regolamentare che finisca con il porre in dubbio la legittimità dei rapporti tra gli Ordini forensi e i loro organismi di mediazione.

Rileva, in particolare, come non vi siano previsioni normative, o ragioni, che impongano, a tutela dell'autonomia patrimoniale e funzionale degli organismi, una separazione tra Ordini e organismi così netta da escludere che componenti del Consiglio dell'Ordine possano assumere il ruolo di responsabile dell'organismo e da negare agli organismi costituiti dagli Ordini, ancorché in forma di ente autonomo, fondazioni o associazioni, di utilizzare i locali messi a disposizione presso gli uffici giudiziari.

Oltre tutto queste indicazioni ministeriali, immotivatamente gravose e penalizzanti nei confronti degli organismi forensi, creano oggettive difficoltà al loro funzionamento, senza nessuna considerazione della qualità del servizio da essi assicurato agli utenti.

Segnala altresì il grave ritardo con il quale le indicazioni interpretative in parola sono state emesse, atteso che il termine per l'adeguamento degli organismi alle nuove disposizioni scadrà il 15 agosto p.v..

Per quanto precede l'Unione, unendosi alle richieste già avanzate, auspica:

- l'immediato ritiro delle FAQ interpretative, o quanto meno di quelle oggetto di contestazione;
- il differimento del termine del 15 agosto per l'adeguamento degli organismi di mediazione alle nuove disposizioni;
- in ogni caso, la previsione, qualora venisse riscontrata la non conformità di organismi di mediazione di promanazione forense alla normativa riformata, dell'assegnazione di un congruo termine per provvedere all'adeguamento, con esclusione di ogni misura di sospensione e con il contestuale avvio di una fattiva interlocuzione con gli organismi interessati;
- in linea generale, che il Ministero avvii un dialogo costruttivo con l'Avvocatura per assicurare un corretto inquadramento degli organismi di mediazione forensi, a tutela del ruolo degli Ordini degli Avvocati e della qualità del servizio di mediazione offerto ai cittadini, individuando in termini quanto più possibile aderenti al dettato normativo la portata applicativa della riforma.

Bolzano, 1 giugno 2024

il Presidente
avv. Andrea Pasqualin